



**AVVISO**  
**PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**  
**e RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**  
all'esercizio del  
**SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO**  
di persone e merci in continuità territoriale e con  
**OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ORIZZONTALI**  
sulla linea  
**CIVITAVECCHIA\OLBIA**

### **1. PREMESSE**

1.1 Con decreto ministeriale n. 23 del 21 gennaio 2021, per le motivazioni ivi indicate, ai sensi della misura 2.6 della Delibera ART n. 22/2019 è stato approvato l'avvio della procedura per la verifica dei presupposti per l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati all'esecuzione del servizio pubblico di continuità territoriale marittima sulla linea Civitavecchia-Olbia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ogni anno quale condizione per operare anche nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno. Con il medesimo decreto, è stato, altresì, approvato il presente Avviso ed i relativi Allegati.

### **2. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE**

2.1 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Via dell'Arte 16 00144 Roma - tel. 0659084502 (di seguito "Ministero")

[segreteria.dgvptm@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgvptm@mit.gov.it)

[dg.vptrmar@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptrmar@pec.mit.gov.it)

### **3. OGGETTO**

3.1 Con il presente Avviso si intende verificare se ricorrano i presupposti affinché il servizio pubblico di collegamento marittimo in continuità territoriale tra i porti di Civitavecchia e di Olbia possa essere garantito, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ciascun anno, mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico di tipo orizzontale e rilascio di autorizzazione a tutte le imprese di navigazione interessate (in seguito anche IN) a fornire servizi di trasporto marittimo su tale rotta negli altri periodi dell'anno in linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del consiglio del 7 dicembre 1992 e del punto 2.6 dell'Allegato A alla Delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito "servizio").

### **4. DIMENSIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

4.1 Ai sensi dell'Annesso 1 – prospetto 1 allegato alla citata delibera ART n. 22/2019, le informazioni relative agli obblighi di servizio pubblico sono contenute nel **Documento Allegato 1** che forma parte integrante del presente Avviso. I dati sulla dimensione del servizio e quelli relativi alla domanda nonché le altre informazioni necessarie sono contenute nell'estratto della Relazione già pubblicata il 25 agosto 2020 sul sito istituzionale del Ministero, allegato al presente avviso di cui forma parte integrante (**Allegato 2**).



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE  
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

## **5. DURATA DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

5.1 Il periodo di imposizione degli obblighi di servizio pubblico è pari a mesi 24 decorrenti dalla data di avvio dell'effettiva operatività dei servizi indicata nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della linea rilasciato dal Ministero. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adesione agli oneri di servizio pubblico, nonché al possesso dei requisiti indicati al successivo art. 7.1.

## **6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

6.1 Le IN, in possesso dei requisiti previsti, possono manifestare la propria adesione allo svolgimento del servizio di cui al punto 3 accettando senza riserva alcuna le modalità, i vincoli e gli oneri contenuti nel **Documento Allegato 1** al presente Avviso, relativi al periodo indicato quale condizione essenziale per essere autorizzate all'esercizio della linea anche nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ciascun anno.

La manifestazione di interesse tiene conto della possibilità che sulla linea possano essere autorizzate ad operare più di una IN, con possibilità di soddisfare cumulativamente gli obblighi di servizio pubblico imposti secondo le modalità disciplinate al successivo punto 10.

6.2 Esclusivamente ai fini della presente procedura le domande presentate entro il termine di cui al successivo articolo 8, prevedono l'avvio dell'operatività del servizio il 1° Aprile 2021 per una durata di almeno 24 mesi.

6.3 A regime, ossia a partire dalla stagione invernale 2021, l'autorizzazione allo svolgimento di servizi marittimi sulla linea è regolata dalle previsioni di cui al successivo punto 10.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

7.1 Sono ammesse a partecipare le IN che erogano o forniscono servizi di trasporto marittimo di merci e/o persone e relativi servizi accessori e di supporto. Le IN devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto del servizio da svolgere o prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;
- requisiti di cui agli artt. 143 e 265 cod. nav.;
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona fisica;
- regolarità con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali.

## **8. TERMINI DI PRESENTAZIONE**

8.1 Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle **ore 13.00** del giorno **25 febbraio 2021**.

## **9. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE**

9.1 Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, a pena di esclusione, tramite invio di posta elettronica certificata, entro il termine dianzi indicato, alla casella [dg.vptrmar@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptrmar@pec.mit.gov.it). La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il **modello Allegato 3** al presente avviso, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'IN o da soggetto munito di procura che, in tal caso, deve essere



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE  
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

allegata. Il Ministero si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'Allegato 3 e della documentazione presentata a corredo della richiesta.

### **10. PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI ACCESSO AL MERCATO**

10.1 In caso di ricezione di una o più manifestazioni, il Ministero avvia apposita istruttoria, in contraddittorio con le IN richiedenti, al fine di verificare il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di obblighi di servizio pubblico. All'esito della verifica, entro 30 giorni dalla data di scadenza di cui al precedente punto 8.1, le IN ritenute idonee ad effettuare i servizi onerati sono autorizzate dal Ministero a esercitare il trasporto marittimo sulla linea Civitavecchia-Olbia.

10.2 Nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo svolgimento dei servizi sulla linea, gli obblighi di servizio pubblico ovvero i costi del servizio marittimo relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ciascun anno sono ripartiti tra le imprese autorizzate sulla base di un piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie che le IN comunicano entro un termine stabilito dal Ministero nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al punto 10.1. In caso di mancata presentazione del piano operativo congiunto o di sua non conformità alle esigenze di interesse pubblico, il Ministero predispose d'ufficio il piano operativo congiunto e rilascia le autorizzazioni con le opportune rimodulazioni adottando le misure ritenute più idonee ad assicurare che gli oneri di servizio pubblico siano ripartiti in modo equo e non discriminatorio tra tutti gli armatori interessati.

In caso di mancata accettazione da parte delle IN del piano operativo stabilito dal Ministero, si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria. In caso di mancato rispetto del medesimo piano durante l'esercizio del servizio, si applicano le penali previste dall'Allegato 1 fino all'eventuale revoca del provvedimento di autorizzazione.

10.3 A regime è sempre consentito alle IN interessate di presentare richiesta di autorizzazione ad operare sulla linea, per almeno 24 mesi consecutivi, con integrale accettazione degli obblighi di servizio pubblico relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio di ciascun anno, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Avviso ed utilizzando il modello Allegato.

10.4 Al fine di consentire l'ordinata operatività della linea e disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti previsti, la domanda di autorizzazione di esecuzione del servizio deve essere presentata entro i sessanta giorni precedenti l'inizio del periodo - estivo od invernale - a partire dal quale le IN intendono operare il servizio. In tali ipotesi, il Ministero valuta preliminarmente la permanenza delle condizioni che giustificano il mantenimento dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico sulla linea e la congruità del livello degli obblighi imposti. Una volta accertata la necessità di mantenere l'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e verificata la sussistenza dei requisiti dell'IN, salvo l'esigenza di integrazioni documentali, chiarimenti od altre richieste istruttorie, entro 30 giorni dalla richiesta il Ministero autorizza lo svolgimento dei servizi con modalità organizzative e tempistiche idonee a salvaguardare la garanzia del servizio nel periodo invernale all'uopo rimodulando il piano operativo di cui al punto 10.2 previa adeguata informazione a tutte le IN interessate.

10.5 Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse allo scadere del termine di cui all'art. 8, il Ministero si riserva il diritto di garantire i servizi marittimi di continuità territoriale sulla linea adottando le ulteriori misure previste dal Regolamento (CEE)



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE  
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

n. 3577/1992 e dall'Allegato alla Delibera ART n. 22/2019, compresa l'indicazione di una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di un contratto di servizio con compensazione ovvero con attribuzione di un diritto di esclusiva.

### 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Responsabile del procedimento: Luigi Tarquini - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con sede in Via dell'Arte 16, 00144 Roma, mail [segreteria.dgvptm@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgvptm@mit.gov.it);

### 12. CHIARIMENTI

12.1 Le eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata [dg.vptrmar@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptrmar@pec.mit.gov.it) fino alle ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2021. Le risposte ai quesiti saranno rese pubbliche nella sezione amministrazione trasparente del sito [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) entro le ore 12.00 del 19 febbraio 2021.

12.2 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

### 13. COMUNICAZIONI

13.1 L'IN è tenuta ad indicare, in sede di adesione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Ministero e le IN si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Ministero e all'indirizzo di posta elettronica indicata dalle IN. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Ministero; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
DI MATTEO